

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

---

**N. 41**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  
e dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 aprile 2023)**

---



*Il Ministro*  
*per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XIX/D19/23

Roma, 19/04/23

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 19 gennaio 2023, concernente regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante "Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici".

Cordialmente

Sen. Luca Ciriani

---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

**Schema di regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante “Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”.**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, disciplina la struttura e le funzioni della Giunta storica nazionale e degli Istituti storici, strutturati in rete, ossia: l’Istituto italiano di numismatica, l’Istituto storico italiano per il medioevo, l’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, l’Istituto italiano per la storia antica, l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano e la *Domus Mazziniana*. Tale strutturazione in rete è stata disposta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 419 del 1999.

Il regolamento n. 255 del 2005 è stato impugnato innanzi al TAR per il Lazio con ricorso n. 12106 del 2005. Venivano, da un lato, contestate dai ricorrenti le norme con le quali, nel disciplinare la procedura di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Giunta e di quelli del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascuno degli istituti storici oggetto di riordino, non si assicurava agli istituti l’autonomia ad essi costituzionalmente garantita; dall’altro, si censurava la parte in cui, non essendo prevista una norma transitoria idonea a evitare la decadenza immediata e generalizzata dei membri in carica alla data di entrata in vigore del regolamento, non si garantivano le esigenze di continuità dell’azione amministrativa.

Con sentenza 4 febbraio 2015, n. 2106, il TAR per il Lazio, accogliendo nel merito il ricorso, ha annullato il regolamento n. 255 del 2005 “*nei limiti e nei termini di cui in motivazione*”.

Si afferma, in particolare, che: “*appaiono al Collegio sicuramente illegittime le censurate norme del citato regolamento nella parte in cui attribuiscono direttamente al Ministro la competenza ad effettuare la nomina dei componenti degli organi della Giunta e delle Istituzioni senza che detta nomina avvenga sulla base di un meccanismo di designazione che veda direttamente coinvolto nella scelta il consiglio accademico sulla base di una proposta che provenga dal Ministro*”.

Ciò che con tale sentenza è stato ritenuto lesivo dell’autonomia scientifica delle istituzioni unificate in rete è, dunque, il meccanismo di nomina di quei componenti degli organi la cui presenza è finalizzata a garantire esclusivamente lo svolgimento dell’attività di ricerca storica negli ambiti propri di ciascun istituto.

In sostanza, con la citata sentenza il giudice amministrativo ha inteso preservare la l’autonomia scientifica, garantita dall’articolo 33 della Costituzione, per le istituzioni di alta cultura e le accademie, richiedendo a tal fine un maggiore coinvolgimento del mondo accademico nelle procedure di nomina dei componenti degli organi della Giunta e degli Istituti della rete.

In ottemperanza al giudicato suddetto, occorre, dunque, provvedere alla modifica delle disposizioni concernenti i meccanismi di nomina dei componenti degli organi della Giunta, in particolare degli esperti presenti nel Consiglio di amministrazione nei consigli direttivi e di consulenza scientifica, dei direttori dei singoli istituti, nonché del Presidente della Giunta. A tal fine, si è ritenuto di conformarsi



al principio espresso dal TAR, con la previsione che le nomine di competenza del Ministero della cultura, ad eccezione di quella del Presidente della Giunta, avvengano nell'ambito di terne di candidati e secondo le modalità di seguito illustrate.

La sentenza censura anche “*l'effetto ghiottina*” provocato dalla decadenza di tutti i componenti alla data del 31 dicembre 2005, di cui all'articolo 9. Poiché tale norma ha comunque prodotto i suoi effetti a quella data, il presente schema di regolamento non interviene sul relativo articolo, dettando tuttavia nelle disposizioni transitorie una disciplina graduale in merito alla ricostituzione dei vari organi.

Si interviene, altresì, sulla durata in carica dei componenti degli organi della Giunta storica nazionale e degli Istituti storici attualmente fissata al compimento del settantacinquesimo anno di età, prevedendo la decadenza dall'incarico al momento del collocamento in quiescenza.

Si illustra di seguito l'articolato dello schema di regolamento in esame.

## **1. Articolo 1 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255)**

### **Lettera a) – Modifiche all'articolo 2 del d.P.R. n. 255/2005**

1) Viene sostituito il **comma 3** dell'articolo 2 relativo all'incarico di presidente della Giunta. La modifica, nel prevedere che il Presidente è nominato dal Ministro della cultura tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca, dispone la decadenza dall'incarico al momento del collocamento in quiescenza, in analogia con quanto previsto per tutti i componenti degli organi della Giunta medesima e degli istituti della rete scientifica. La modifica appare opportuna anche ai fini di un chiarimento rispetto a quanto previsto in materia di limiti di età per l'incarico di membro del consiglio di amministrazione della Giunta, di cui fa parte il presidente, atteso che potrebbe, in astratto, configurarsi il caso di decadenza da componente di tale organo, ma non da quello di presidente.

2) Si sostituisce il **comma 4** dell'articolo 2, relativamente alla nomina degli esperti facenti parte del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. Si prevede che i quattro esperti di riconosciuta fama, italiani e stranieri, che lo compongono siano nominati dal Ministro della cultura nell'ambito di terne di candidati (una per ciascun candidato), indicate congiuntamente dal presidente della Giunta e dai direttori degli istituti della rete, scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio di ciascun istituto della rete, in ragione delle loro riconosciute competenze ed esperienze nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e possono essere nominati nei consigli direttivi degli Istituti della rete a seguito di un intervallo di cinque anni dalla cessazione del loro incarico. Tutti



i membri del consiglio direttivo della Giunta decadono dalla carica al momento del collocamento in quiescenza.

#### **Lettera b) – Modifiche all'articolo 3 del d.P.R. n. 255/2005**

L'articolo 3 disciplina la nomina del direttore e dei consigli direttivi e di consulenza scientifica dei singoli istituti.

1) Il **comma 4** è sostituito e prevede la nomina del direttore con decreto del Ministro della cultura nell'ambito di una terna di candidati designati dal presidente e dagli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta e scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio di ciascun istituto della rete. Restano ferme le attuali funzioni del direttore: dirige la scuola e il museo annessi, ove esistenti; coordina e sovrintende alle attività dell'istituto; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2) Il **comma 6** è sostituito e dispone che il consiglio direttivo e di consulenza scientifica dei singoli Istituti sia nominato dal Ministro della cultura e sia costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I membri sono scelti tra terne di candidati segnalate dal Consiglio di amministrazione della Giunta, individuate, per ciascuna posizione, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio di ciascun istituto, in ragione delle loro riconosciute competenze e della loro esperienza nell'organizzazione della ricerca. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta: in riscontro alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 marzo 2022, si conferma la volontà di estendere il mandato dai 4 anni previsti dalla disposizione attualmente vigente a 5 anni, uniformandoli alla durata del mandato degli esperti componenti il Consiglio di amministrazione della Giunta; direttori e componenti il consiglio direttivo e di consulenza scientifica decadono dalla carica al momento del collocamento in quiescenza.

3) Il **comma 9** è modificato per ragioni di coordinamento con le modifiche apportate ai commi 4 e 6. La disposizione vigente prevede, infatti, per l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano e per la Domus mazziniana, deroghe per la definizione degli statuti e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri e ai requisiti professionali stabiliti dall'articolo 4, comma 1, norma ora abrogata e i cui contenuti sono confluiti nei commi 4 e 6 dell'articolo 3.

#### **Lettera c) – Inserimento dell'articolo 3-bis**

Dopo l'articolo 3, è inserito l'articolo 3-bis volto a stabilire le modalità di formazione delle terne, nel rispetto dei principi di trasparenza. A tal fine, il Ministero della cultura pubblica un apposito avviso



sul proprio sito istituzionale per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Le candidature sono trasmesse alla Giunta per l'individuazione delle terne per ciascuna posizione da sottoporre al Ministro che provvede alla nomina.

#### **Lettera d) – Modifiche all'articolo 6 del d.P.R. n. 255/2005**

1) Viene innanzitutto aggiornata la **rubrica** dell'articolo, attualmente dedicata, atteso il contenuto della norma, al solo coordinatore amministrativo. Infatti, ai sensi del comma 2, come modificato dal regolamento in esame, il coordinatore sarà coadiuvato da tre funzionari. La rubrica della norma è stata pertanto modificata in: "*Attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale*".

2) Il **comma 1** è modificato al solo fine di correggere un refuso presente nel testo vigente (alla parola "*eventuali*").

3) Il **comma 2** è modificato al fine di prevedere che il coordinatore sia coadiuvato da altri tre funzionari amministrativi scelti tra i dipendenti degli istituti della rete, inserendo a tal fine un ultimo periodo.

Al fine di rendere possibile e concretamente effettivo il processo di riforma e di razionalizzazione avviato dal d.lgs. n. 419 del 1999, la disposizione regolamentare aumenta da uno a quattro il numero totale di funzionari chiamati a svolgere le attività amministrative e contabili della rete. Come anche evidenziato dalla Corte dei conti, il d.P.R. n. 255 del 2005 assegna al consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale una funzione di coordinamento nei confronti di tutti gli Istituti del sistema strutturato a rete. Tale attività, già notevolmente impegnativa per quanto riguarda l'ambito scientifico, è particolarmente complessa relativamente alle procedure di definizione dei documenti contabili. In particolare, tali procedure prevedono che gli Istituti della rete inviino alla Giunta i propri bilanci affinché la medesima istituzione, oltre ad approvare il proprio bilancio preventivo e consuntivo, predisponga, anche sulla base dell'acquisizione della relazione del Collego unico dei revisori dei conti, una relazione di sintesi sulle attività gestorie svolte da ciascun Istituto che attesti la corretta imputazione delle spese. Tutta la documentazione è sottoposta ai Ministeri vigilanti (Ministero della cultura e Ministero dell'economia e delle finanze), per l'approvazione di concerto.

4) È introdotto il **comma 2-bis**, ai sensi del quale, quando non è possibile far fronte con personale in servizio presso gli Istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il coordinatore amministrativo e i tre funzionari amministrativi sono individuati con procedure di comando o distacco.

La modifica è finalizzata a garantire l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti alla struttura di coordinamento, a causa della verosimile circostanza che nell'ambito del personale della Giunta e degli istituti della rete non ci siano dipendenti con competenze idonee allo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 6 del regolamento, nonché in considerazione della esiguità numerica del personale attualmente in servizio negli istituti in questione.

Rispetto alla precedente versione del testo, è stata prevista la possibilità di ricorrere a procedure di comando o distacco per far fronte alle esigenze funzionali, in luogo delle procedure selettive a evidenza pubblica precedentemente previste, tenuto conto di quanto osservato dal Ministero dell'economia e delle finanze circa l'assenza di una dotazione organica vigente per la Giunta, non assegnata a tale istituto dal regio decreto n. 1226 del 1934.

#### **Lettera e) – Inserimento dell'articolo 6-bis**



Dopo l'articolo 6, è inserito l'articolo 6-bis al fine di rendere esplicito che gli incarichi di Presidente e di consigliere di amministrazione della Giunta storica nazionale, di direttore e di componente del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti della rete sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'unico organo per il quale è corrisposto un compenso è il Collegio dei revisori dei conti che nella disposizione in esame non è, infatti, citato. Si prevede in ogni caso che i rimborsi ricevuti siano rendicontati da ciascun beneficiario e corrisposti nei limiti fissati dalla legge.

## **2. Articolo 2 (Disposizioni finanziarie)**

La disposizione si articola in 3 commi, due dei quali inseriti su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 1** prevede che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2-bis, inserito nel d.P.R. n. 255/2005 dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4).

Conseguentemente, il **comma 2** contiene la copertura finanziaria della predetta disposizione, chiarendo che agli oneri derivanti dal citato **articolo 6, comma 2-bis**, per l'individuazione del coordinatore e dei tre funzionari amministrativi si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura, comunque entro il limite massimo di 200.000 euro annui, a decorrere dal 2023.

Infine, il **comma 3** prevede che l'Amministrazione provvede alle attività previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **3. Articolo 3 (Disposizioni transitorie)**

Per garantire la continuità degli organi direttivi, il **comma 1** detta una disposizione transitoria, in base alla quale i membri degli organi della Giunta e degli istituti di cui all'articolo 1 del d.P.R. n. 255/2005 restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi che avverrà entro sei mesi (180 giorni) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il **comma 2** chiarisce le modalità di nomina in sede di prima applicazione secondo le modifiche introdotte dal presente regolamento, calibrandone la tempistica al fine di consentire la presentazione delle terne di candidati al Ministro della cultura.

Sulla base delle novità ora introdotte, si rende, infatti, necessario procedere innanzitutto con la nomina del presidente da parte del Ministro, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 255/2005, norma mai entrata in vigore per effetto della sentenza del T.A.R. Lazio n. 2106 del 2015. Successivamente, gli esperti componenti il Consiglio di amministrazione della Giunta saranno nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati individuati di comune accordo dal presidente e dai direttori degli istituti della rete ancora in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. La nomina dei direttori e dei membri dei consigli direttivi e scientifici degli istituti



potrà seguire le modalità previste all'articolo 3, rispettivamente ai commi 4 e 6, come modificati dal presente regolamento.

Di seguito, si illustra puntualmente la scansione temporale:

- a) il presidente della Giunta è nominato dal Ministro della cultura, decorso un mese ed entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 255/2005;
- b) gli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta saranno nominati dal Ministro della cultura nell'ambito di terne decise dal presidente (intanto nominato) e dai direttori degli istituti della rete ancora in carica;
- c) per la nomina dei direttori degli istituti, le terne dei candidati potranno essere presentate dal presidente e dagli esperti facenti parte del consiglio di amministrazione della Giunta, già nominati;
- d) i membri dei consigli direttivi degli istituti saranno scelti nell'ambito di terne presentate dal consiglio di amministrazione della Giunta, la cui composizione è stata nel frattempo completata.

Infine, il **comma 3**, introdotto sulla base di quanto concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della Funzione pubblica, prevede che, fino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all'individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, i predetti incarichi possono essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La disposizione prevede altresì limiti massimi di retribuzione per ciascun incarico, fissati nel massimo di 70.000 euro annui per il coordinatore amministrativo e di 43.000 euro annui per ciascun funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui, come previsto dalla copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2.

#### **4. Articolo 4 (Abrogazioni)**

Per ragioni di coordinamento con le norme ora introdotte, è abrogato l'articolo 4 del d.P.R. n. 255/2005.

\*\*\*

Conclusivamente, si segnala che in data 11 ottobre 2022 è stata concessa, con apposito visto del Capo Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, l'**esenzione dall'AIR** del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, in ragione del ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni:

- a) **Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari:** come evidenziato diffusamente nella relazione tecnica, lo schema di regolamento in questione comporta limitati adempimenti di natura istituzionale, cui si provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 2 (*Disposizioni finanziarie*) del provvedimento in esame, dall'attuazione dello stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2-*bis*, inserito nel d.P.R. n. 255/2005 dal provvedimento *de quo*, concernente l'individuazione del coordinatore e dei tre funzionari amministrativi della Giunta storica nazionale, cui si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello



stato di previsione del Ministero della cultura, comunque entro il limite massimo di 200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2022. Al riguardo si segnala che, in ragione dello slittamento dell'*iter* di approvazione del provvedimento all'anno 2023, si è provveduto a modificare la decorrenza di cui innanzi, spostandola dal 2022 al 2023, come richiesto dal competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- b) **Numero esiguo dei destinatari dell'intervento:** il provvedimento in esame, intervenendo a modificare alcune disposizioni regolamentari della rete degli Istituti storici, ha come destinatari unicamente gli Istituti operanti nel campo della ricerca storica inseriti nel sistema strutturato a rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ossia la Giunta storica nazionale, che ne coordina l'attività e la gestione, l'Istituto italiano per la storia antica, l'Istituto storico italiano per il medio evo, l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, l'Istituto per la storia del risorgimento italiano, l'Istituto italiano di numismatica e la *Domus* Mazziniana, per un totale di 7 istituti di ricerca storica complessivi. Ulteriori limitate attività previste dal provvedimento in esame, quali le pubblicazioni di avvisi pubblici, coinvolgono la competente Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, rientrando nelle mansioni istituzionali ordinariamente svolte dagli Uffici ministeriali preposti. Pertanto, il numero dei destinatari dell'intervento in oggetto è da valutarsi come esiguo.
- c) **Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio:** come già illustrato nei punti precedenti, nonché diffusamente esposto all'interno della relazione tecnica, dall'attuazione del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2-*bis*, inserito nel d.P.R. n. 255/2005 dal provvedimento *de quo*, concernente l'individuazione del coordinatore e dei tre funzionari amministrativi della Giunta storica nazionale, cui si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura, comunque entro il limite massimo di 200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2022. Anche con riguardo a tale disposizione, si segnala che, in ragione dello slittamento dell'*iter* di approvazione del provvedimento all'anno 2023, si è provveduto a modificare la decorrenza di cui innanzi, spostandola dal 2022 al 2023, come richiesto dal competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Parimenti, l'articolo 3-*bis*, di nuova introduzione, non comporta oneri atteso che alle relative attività si provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e stanziata sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento della competente Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali: le attività concernenti la pubblicazione di avvisi pubblici, infatti, rientrano nelle mansioni istituzionali ordinariamente svolte dagli Uffici ministeriali competenti.
- d) **Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato:** l'intervento è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali e non contiene alcuna restrizione all'accesso e all'esercizio di attività economiche.



**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modificazioni al decreto Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.**

**RELAZIONE TECNICA**

Il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, disciplina la struttura e le funzioni della Giunta storica nazionale e degli Istituti storici, strutturati in rete, ossia: l'Istituto italiano di numismatica, l'Istituto storico italiano per il medioevo, l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, l'Istituto italiano per la storia antica, l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano e la *Domus Mazziniana*. Tale strutturazione in rete è stata disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 419 del 1999.

Il regolamento è stato impugnato innanzi al T.A.R. per il Lazio con ricorso n. 12106 del 2005. Con sentenza 4 febbraio 2015 n. 2106, il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso nel merito, annullando il regolamento n. 255 del 2005 “*nei limiti e nei termini di cui in motivazione*”.

In ottemperanza al giudicato suddetto, si provvede, dunque, alla modifica delle disposizioni concernenti il meccanismo di nomina degli organi direttivi della Giunta storica nazionale e degli Istituti storici ad essa collegati in rete, non intervenendo invece sulla nomina del Presidente le cui modalità non risultano essere state messe in dubbio dalla citata sentenza.

**1. Articolo 1 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255)**

**Lettera a) – Modifiche all'articolo 2 del d.P.R. n. 255/2005**

1) Viene sostituito il **comma 3** dell'articolo 2 relativo all'incarico di presidente della Giunta. La modifica, nel prevedere che il Presidente è nominato dal Ministro della cultura tra esperti di riconosciuta fama ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca, dispone la decadenza dall'incarico al momento del collocamento in quiescenza, in analogia con quanto previsto per tutti i componenti degli organi della Giunta medesima e degli istituti della rete scientifica.

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

2) Si sostituisce il **comma 4** dell'articolo 2, relativamente alla nomina degli esperti facenti parte del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. Si prevede che i quattro esperti siano nominati dal Ministro della cultura nell'ambito di terne di candidati (una per ciascun candidato), indicate congiuntamente dal presidente della Giunta e dai direttori degli istituti della rete.

Come espressamente indicato all'articolo 6-bis, l'incarico è a titolo gratuito, non determinando oneri a carico della finanza pubblica.

**Lettera b) – Modifiche all'articolo 3 del d.P.R. n. 255/2005**



L'articolo 3 disciplina la nomina del direttore e dei consigli direttivi e di consulenza scientifica dei singoli istituti.

1) Il **comma 4** è sostituito e prevede la nomina del direttore con decreto del Ministro della cultura nell'ambito di una terna di candidati designati dal presidente e dagli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta.

2) Il **comma 6** è sostituito e dispone che il consiglio direttivo e di consulenza scientifica dei singoli Istituti sia nominato dal Ministro della cultura e sia costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I membri sono scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione, individuate dal Consiglio di amministrazione della Giunta, e durano in carica cinque anni, potendo essere confermati una sola volta: in riscontro alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 marzo 2022, si conferma la volontà di estendere il mandato dai 4 anni previsti dalla disposizione attualmente vigente a 5 anni, uniformandoli alla durata del mandato degli esperti componenti il Consiglio di amministrazione della Giunta.

Gli incarichi di cui ai commi 4 e 6 sono a titolo gratuito e non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

3) Il **comma 9** è modificato per ragioni di coordinamento con le modifiche apportate ai commi 4 e 6, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Lettera c) – Inserimento dell'articolo 3-bis**

Dopo l'articolo 3, è inserito l'articolo 3-bis al fine di stabilire le modalità di formazione delle terne, secondo un procedimento rispettoso di principi di trasparenza. Il meccanismo prescelto prevede che il Ministero della cultura pubblichi un apposito avviso sul proprio sito istituzionale per la manifestazione di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Le candidature sono trasmesse alla Giunta per l'individuazione delle terne da sottoporre al Ministro che provvede alla nomina.

La norma non comporta oneri atteso che alle relative attività si provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e stanziare sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento della competente Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali: le attività concernenti la pubblicazione di avvisi pubblici, infatti, rientrano nelle mansioni istituzionali ordinariamente svolte dagli Uffici ministeriali competenti.

#### **Lettera d) – Modifiche all'articolo 6 del d.P.R. n. 255/2005**

1) Viene innanzitutto aggiornata la **rubrica** dell'articolo, attualmente dedicata, atteso il contenuto della norma, al solo coordinatore amministrativo. Infatti, ai sensi del comma 2, come modificato dal regolamento in esame, il coordinatore sarà coadiuvato da tre funzionari. La rubrica della norma è stata pertanto modificata in: *“Attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale”*.

2) Il **comma 1** è modificato al solo fine di correggere un refuso presente nel testo vigente (alla parola *“eventuali”*).

3) Il **comma 2** è modificato al fine di prevedere che il coordinatore sia coadiuvato da altri tre funzionari amministrativi scelti tra i dipendenti degli istituti della rete, inserendo a tal fine un ultimo periodo.

Al fine di rendere possibile e concretamente effettivo il processo di riforma e di razionalizzazione



avviato dal d.lgs. n. 419 del 1999, la disposizione regolamentare aumenta da uno a quattro il numero totale di funzionari chiamati a svolgere le attività amministrative e contabili della rete. Come anche evidenziato dalla Corte dei conti, il d.P.R. n. 255 del 2005 assegna al consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale una funzione di coordinamento nei confronti di tutti gli Istituti del sistema strutturato a rete. Tali funzioni comportano lo svolgimento di complesse attività amministrative e contabili, quali la definizione dei bilanci preventivi e consuntivi della Giunta e degli altri Istituti della rete.

Le modifiche apportate alla rubrica e ai commi e 2 non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

4) È introdotto il **comma 2-bis**, ai sensi del quale, quando non è possibile far fronte con personale in servizio presso gli Istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il coordinatore amministrativo e i tre funzionari amministrativi sono individuati con procedure di comando o distacco.

La modifica è finalizzata a garantire l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti alla struttura di coordinamento, a causa della verosimile circostanza che nell'ambito del personale della Giunta e degli istituti della rete non ci siano dipendenti con competenze idonee allo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 6 del regolamento, nonché in considerazione della esiguità numerica del personale attualmente in servizio negli istituti in questione.

Rispetto alla precedente versione del testo, è stata prevista la possibilità di ricorrere a procedure di comando o distacco per far fronte alle esigenze funzionali, in luogo delle procedure selettive a evidenza pubblica precedentemente previste, tenuto conto di quanto osservato dal Ministero dell'economia e delle finanze circa l'assenza di una dotazione organica vigente per la Giunta, non assegnata a tale istituto dal regio decreto n. 1226 del 1934.

Tale comma costituisce l'unica disposizione suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica: per la relativa quantificazione e l'illustrazione della copertura, si rinvia a quanto esposto *sub* articolo 2, comma 2.

#### **Lettera e) – Inserimento dell'articolo 6-bis**

Dopo l'articolo 6, è inserito l'articolo 6-bis al fine di rendere esplicito che gli incarichi di Presidente e di consigliere di amministrazione della Giunta storica nazionale, di direttore e di componente del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti della rete sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente, poste a carico dei bilanci della Giunta e dei singoli Istituti di rispettiva appartenenza.

L'unico organo per il quale è corrisposto un compenso è il Collegio dei revisori dei conti che nella disposizione in esame non è, infatti, citato. Si prevede in ogni caso che i rimborsi ricevuti siano rendicontati da ciascun beneficiario e corrisposti nei limiti fissati dalla legge.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si precisa inoltre che non sono previsti gettoni di presenza. Da quanto risulta dai rendiconti gestionali del 2020 di cui alla relazione della Corte dei conti, la Giunta storica nazionale ha indicato quali spese relative agli organi € 4.101 e l'Istituto per la storia antica € 2.467. Tale voce non figura nei rimanenti resoconti. Quanto invece alle previsioni per il 2022, i rimborsi spese sono previsti nei bilanci



preventivi 2022 dell'Istituto italiano per la storia antica per un importo pari a € 1.000 e dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano per € 6.000.

## **2. Articolo 2 (Disposizioni finanziarie)**

La disposizione si articola in 3 commi, due dei quali inseriti su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 1** prevede che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 6, comma *2-bis*, inserito nel d.P.R. n. 255/2005 dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4).

Conseguentemente, il **comma 2** contiene la copertura finanziaria della predetta disposizione, chiarendo che agli oneri derivanti dal citato **articolo 6, comma 2-bis**, per l'individuazione del coordinatore e dei tre funzionari amministrativi si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura, comunque entro il limite massimo di 200.000 euro annui, a decorrere dal 2023.

Le risorse si ritengono congrue alla copertura dei costi relativi all'acquisizione, mediante procedure di comando o distacco, di quattro unità, che si ipotizza provengano da altri enti pubblici non economici, per le cui retribuzioni sono state prese a riferimento, limitatamente al coordinatore amministrativo, quelle dei funzionari appartenenti all'area "*Elevate professionalità*" con uno stipendio annuo lordo dipendente tra 50 mila e 70 mila euro e, per i tre funzionari amministrativi, quelle relativa all'area funzionari del comparto *Funzioni centrali - enti pubblici non economici* con un trattamento economico complessivo corrispondente a circa 31 mila euro annui lordo dipendente.

Si allega la tabella concernente le retribuzioni derivanti dal rinnovo del CCNL 2019-2021 (attualmente vigente), limitatamente alle due aree citate (area funzionari ed elevate professionalità).

<b>Retribuzioni medie nelle Funzioni centrali</b>	
<i>Valori in € annui lordi</i>	
	<b>Valori medi annui lordi</b>
<b>Area funzionari</b>	<b>31.340,41</b>
Tabellare 2022	23.501,93
IVC	117,48
Tredicesima	1.968,28
Indennità di ente	1.752,72
Altro accessorio <sup>1</sup>	4.000,00
<b>Elevate professionalità</b>	<b>da 50.000 a 70.000</b>
Tabellare 2021	35.000,00
Retribuzione di posizione e risultato	da 15.000 a 35.000

Ipotizzando che l'incarico di coordinatore amministrativo sia conferito in misura pari a complessivi 70.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi, le risorse residue consentono il conferimento dei 3 incarichi di funzionario amministrativo entro un limite massimo di circa 43.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi (ipotizzati nella misura del 38,38%) per singola unità.



Sul capitolo 2554 sono versati i fondi da assegnare all'Istituto storico per il Medioevo che beneficia per legge di un contributo pari a € 477.469 annui (*ex* legge 23 settembre 2011, n. 169). Il medesimo istituto è inoltre inserito nella tabella degli istituti culturali di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 con un contributo pari a € 151.000 per ciascun anno del triennio 2021-2023 gravante sulle risorse di cui al capitolo 2571 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura – Centro di responsabilità amministrativa 17 – Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali. Pertanto, le risorse pari a 200 mila euro previste dalla disposizione in commento sono aggiuntive rispetto ai contributi erogati a ciascun Istituto a sostegno delle attività culturali svolte sulla base dell'inserimento nella tabella citata o in virtù di specifiche leggi di finanziamento. Non è pertanto compromesso il funzionamento di alcuno degli istituti della rete.

Infine, il **comma 3** prevede che l'Amministrazione provvede alle attività previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **3. Articolo 3 (Disposizioni transitorie)**

Per garantire la continuità degli organi direttivi, il **comma 1** detta una disposizione transitoria, in base alla quale i membri degli organi della Giunta e degli istituti di cui all'articolo 1 del d.P.R. n. 255/2005 restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi che avverrà entro sei mesi (180 giorni) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il **comma 2** chiarisce le modalità di nomina in sede di prima applicazione secondo le modifiche introdotte dal presente regolamento, calibrandone la tempistica al fine di consentire la presentazione delle terne di candidati al Ministro della cultura.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pertanto, non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, il **comma 3**, introdotto sulla base di quanto concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della Funzione pubblica, prevede che, fino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all'individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, i predetti incarichi possono essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La disposizione prevede altresì limiti massimi di retribuzione per ciascun incarico, fissati nel massimo di 70.000 euro annui lordi per il coordinatore amministrativo e di 43.000 euro annui lordi per ciascun funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui, come previsto dalla copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, pertanto, avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, entro il limite massimo di spesa annuo ed entro specifici tetti massimi per singolo incarico, individuati secondo quanto esposto in relazione alla predetta disposizione.

### **4. Articolo 4 (Abrogazioni)**

Per ragioni di coordinamento con le norme ora introdotte, è abrogato l'articolo 4 del d.P.R. n. 255/2005.

L'articolo in esame, dettato da esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



**Schema di regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante “Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”.**

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTO l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO l’articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, recante “Unificazione strutturale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e società di storia patria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2002;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002, recante “Inserimento dell’Istituto «Domus Mazziniana» tra gli istituti storici individuati, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 dell’11 giugno 2002;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante “Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici”;

VISTO l’articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che “al fine di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell’umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi”;

VISTA la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, del 4 febbraio 2015, n. 2106, pronunciata sul ricorso n. 12106/2005 per l’annullamento del citato d.P.R. 11 novembre 2005, n. 255;



RITENUTA la necessità di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in conformità al canone dell'autonomia scientifica di cui all'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana in conseguenza della citata sentenza, nonché al fine di assicurare una maggiore funzionalità della Giunta storica nazionale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2023;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione;

**Emana**  
**il seguente regolamento:**

ART. 1

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 2:
    - 1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: *“Il presidente è nominato dal Ministro della cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in carica cinque anni, può essere confermato una sola volta e comunque decade dall'incarico al momento del collocamento in quiescenza.”*;
    - 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:



*“4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai direttori degli istituti di cui all’articolo 1, comma 2, e da quattro esperti di riconosciuta fama italiani o stranieri. Gli esperti sono nominati dal Ministro della cultura, nell’ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell’ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell’ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell’organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e possono essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell’incarico di esperto. I membri del consiglio di amministrazione decadono comunque dalla carica al momento del collocamento in quiescenza.”;*

b) all’articolo 3:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

*“4. Il direttore è nominato dal Ministro della cultura nell’ambito di una terna di candidati, indicata congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al primo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell’ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell’ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell’organizzazione della ricerca. Il direttore svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all’Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attività dell’Istituto; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.”;*

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

*“6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica è nominato dal Ministro della cultura ed è costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, sono scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione indicate dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell’ambito*



*di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I direttori e i componenti il consiglio direttivo e di consulenza scientifica decadono comunque dalla carica al momento del collocamento in quiescenza.”;*

- 3) al comma 9, le parole “nell’articolo 4, comma 1” sono sostituite dalle seguenti:  
“dai commi 4 e 6, fermo restando il rispetto del canone dell’autonomia scientifica degli istituti stessi”;

c) dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

*“Art. 3-bis. Formazione delle terne di candidati.*

*1. Ai fini della formazione delle terne di candidati di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 4 e 6, il Ministero della cultura pubblica apposito avviso sul proprio sito internet istituzionale, per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.*

*2. Il Ministero della cultura trasmette le candidature alla Giunta storica nazionale per l’indicazione delle terne relative a ciascuna posizione da sottoporre al Ministro ai fini della nomina.”;*

d) all’articolo 6:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale.”;

2) al comma 1, la parola “eventuali” è sostituita dalla seguente: “eventuali”;

3) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il coordinatore amministrativo è coadiuvato da tre funzionari amministrativi individuati con le modalità e nei limiti di cui al primo periodo.”;

4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

*“2-bis. Quando non è possibile far fronte con personale in servizio presso gli Istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il coordinatore amministrativo e i tre funzionari amministrativi sono individuati con procedure di comando o distacco.”;*

e) dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:

*“Art. 6-bis. Gratuità degli incarichi.*



*1. Gli incarichi di presidente, consigliere di amministrazione, direttore di istituto e membro dei consigli direttivi e di consulenza scientifica di ciascun istituto della rete scientifica sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente. I rimborsi sono rendicontati da ciascun beneficiario.”.*

## ART 2

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall’attuazione del presente regolamento, ad eccezione dell’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4), che inserisce il comma *2-bis* all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dal citato articolo 6, comma *2-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, comunque entro il limite massimo di 200.000 euro annui, a decorrere dal 2023.
3. L’Amministrazione provvede alle attività previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## ART. 3

### *(Disposizioni transitorie)*

1. Gli organi della Giunta storica nazionale e degli istituti di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano nell’esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi organi, cui si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione della nomina del presidente che è disposta decorsi trenta giorni ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione, gli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale sono nominati dal Ministro della cultura, nell’ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, secondo le modalità indicate all’articolo *3-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del presente regolamento. Le terne di candidati sono indicate congiuntamente dal presidente, nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e dai direttori degli istituti della rete in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Sino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all’individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi ai sensi dell’articolo 6,



comma *2-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, i predetti incarichi possono essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 70.000 euro annui per l'incarico di coordinatore amministrativo e di 43.000 euro annui per ciascun incarico di funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui, cui si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente regolamento.

ART. 4  
(*Abrogazioni*)

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Numero 00380/2023 e data 01/03/2023 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 febbraio 2023

### NUMERO AFFARE 00155/2023

#### OGGETTO:

Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per la pubblica amministrazione

Schema di regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 225, recante *“Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”*

#### LA SEZIONE

Vista la nota a firma del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura con il quale è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Cabras;

Premesso:

1. Perviene alla Sezione, tramite nota protocollo MIC\_UDCM\_LEGISLATIVO 0003995-P in data 10/02/2023, a firma del Capo ufficio legislativo del Ministero della cultura, accompagnata da relazione ministeriale vistata dal Ministro, lo schema di regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 225, recante *“Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”*, a firma del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro per la pubblica amministrazione.

Alla relazione sono allegati: a) concerto del Ministro dell’economia e delle finanze; b) concerto del Ministro dell’università e della ricerca; c) concerto del Ministro della pubblica amministrazione; d) analisi tecnico-normativa (ATN); e) relazione tecnica (RT); f) richiesta di esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) vistata dal Capo Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri; g) nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è stato trasmesso al Ministero della cultura lo schema di regolamento munito del “Visto” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Lo schema di regolamento, da adottare a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che si sottopone al parere di questo Consiglio è volto a modificare il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante la disciplina della struttura e delle funzioni della Giunta storica nazionale e degli Istituti storici, strutturati in rete ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 419 del 1999. Il regolamento che si intende modificare rappresenta l’ultima espressione di una vicenda normativa risalente al 1883 quando, con il R.D. 25 novembre 1883, n. 1775, venne fondato l’Istituto storico italiano al fine di conferire unità e sistema alla pubblicazione delle fonti della storia nazionale, individuando un punto di riferimento per

ricercatori e studiosi italiani ed esteri. Nel 1934 l'Istituto si articolò nella Giunta centrale per gli studi storici e in una serie di Istituti (per la storia antica, per il medio evo, per l'età moderna e contemporanea, per la storia del risorgimento italiano). Seguirono altri interventi legislativi che affidarono la Giunta alla tutela dell'odierno Ministero della cultura. La Giunta divenne un ente nazionale di ricerca con il compito di coordinare la rete degli Istituti ed enti italiani di ricerca storica. Al pari degli Istituti, essa è dotata di un ordinamento autonomo e gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Nel 1990 la competenza a nominare il presidente e i componenti della Giunta, fino a quel momento spettante al Presidente della Repubblica, fu attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'allora Ministro dei beni e delle attività culturali. Da ultimo, con il decreto legislativo 28 ottobre 1999, n. 419, disciplina di portata generale recante *“Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, è stato avviato un riordino che ha interessato la Giunta e l'intero sistema degli Istituti storici ed ha condotto all'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti ad essa collegati e degli altri organismi dedicati alla storia nazionale. Il riordino è stato attuato, con regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1998, il ricordato d.P.R. n. 255 del 2005. La Giunta ha il compito di coordinare l'attività e la gestione di un sistema strutturato a rete che comprende, oltre agli Istituti prima menzionati, l'Istituto italiano di numismatica e la Domus Mazziniana.

3. Nella relazione trasmessa a questo Consiglio si chiarisce che lo schema di regolamento è volto a recepire la sentenza del T.A.R. per il Lazio del 4 febbraio 2015, n. 2106, che ha accolto, nel merito, le censure contenute nel ricorso n. 12106 del 2005 e, per l'effetto, ha annullato il regolamento n. 255 del 2005 *“nei limiti e nei termini di cui in motivazione”*. Lo schema di regolamento, come verrà chiarito in seguito, ha un contenuto più ampio di quello strettamente necessario a dare attuazione alla richiamata sentenza, della quale

appare comunque opportuno valutare preliminarmente la portata. I ricorrenti lamentavano come l'amministrazione non avesse, immotivatamente, recepito le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, il quale si era espresso per due volte, con i pareri dell'11 e del 25 luglio 2005, in via interlocutoria e, quindi, con il parere del 16 settembre 2005, licenziando positivamente il provvedimento, ma segnalando al contempo la necessità di adeguare il testo definitivo a taluni criteri di nomina degli organi dell'ente. In particolare, i ricorrenti evidenziavano come l'articolo 4 del d.P.R. n. 255 del 2005 prevedesse che soltanto due dei quattro esperti che compongono la Giunta centrale storica e soltanto due dei quattro membri che compongono il consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascuno degli Istituti fossero nominati in base ad una scelta tra una terna di nomi, mentre gli altri membri dei suddetti organi e, soprattutto, i presidenti degli Istituti fossero nominati direttamente dal Ministro, senza alcuna garanzia di autonomia e di valore scientifico. In tal modo, a giudizio dei ricorrenti, si realizzava una evidente lesione dell'autonomia scientifica degli istituti storici, in contrasto con i criteri che avrebbero dovuto presiedere alla delegificazione. Veniva, inoltre, censurato il disposto dell'articolo 9 del regolamento in quanto, stabilendo che i membri degli organi della Giunta centrale e degli studi storici e degli istituti storici restassero in carica fino al 31 dicembre 2005, aveva provocato una decadenza immediata e generalizzata di tutti i membri in carica, senza garantire in alcun modo le esigenze di continuità dell'azione amministrativa. Il T.A.R. per il Lazio, nella ricordata sentenza, accoglieva entrambe le censure. Riguardo alla prima osservava come *“il legislatore, con il disciplinare le modalità di designazione dei componenti degli organi collegiali degli istituti e della Giunta individuando la possibilità per il Ministro di effettuare la nomina ed i quattro esperti nel consiglio di amministrazione della Giunta (art. 2) e degli altri componenti degli organi collegiali la cui nomina è attribuita al ministro recta via dal D.P.R. 11 novembre 2005, n. 255 (si veda in tal senso anche l'art. 8 del decreto) direttamente e senza neppure ricorrere ad una terna di candidati, ha finito con il violare il canone dell'autonomia scientifica celebrato nell'art.*

*33 Cost. Alla luce di tali considerazioni, sicuramente illegittime appaiono al Collegio le censurate norme del citato regolamento nella parte in cui attribuiscono direttamente al ministro la competenza ad effettuare la nomina dei componenti degli organi della Giunta e delle istituzioni senza che detta nomina avvenga sulla base di un meccanismo di designazione che veda direttamente coinvolto nella scelta il consiglio accademico sulla base di una proposta che provenga dal Ministro (ad esempio proponendo quest'ultimo una short list di aspiranti tra i quali individuare il nominato). Ad ogni modo la etero determinazione delle nomine effettuata dal potere esecutivo, per come prevista dalla normativa regolamentare, esautorando sostanzialmente l'organo di vertice dell'istituzione di cultura viola patentemente il principio di autogoverno del corpo docente, riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale (nella decisione più sopra richiamata) come elemento cardine dell'autonomia sancita dall'art. 33 Cost.*". In merito alla seconda censura osservava come, in assenza di ogni disciplina transitoria, fosse stato introdotto un "effetto ghigliottina", determinando la contestuale ed immediata decadenza di tutti i membri in carica il 31 dicembre 2005, data di entrata in vigore del regolamento. La pronuncia in esame annullava pertanto, in parte qua, gli articoli 4 e 9 del regolamento.

2. L'amministrazione dichiara avere predisposto lo schema di regolamento al fine di ottemperare al giudicato formatosi sulla predetta sentenza del T.A.R. del Lazio, che non veniva appellata nei termini di legge. Il provvedimento si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255), introduce una serie di novelle al d.P.R. 11 novembre 2005, n. 255. In particolare:

a) Il comma 1, lett. a), n. 1) sostituisce il primo periodo del comma 3 dell'articolo 2 al fine di vincolare il Ministro della cultura – che attualmente gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4 che viene abrogato - a nominare il presidente della Giunta storica nazionale tra esperti di riconosciuta fama ovvero tra professori universitari ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una

posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito degli studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca, confermando la durata in carica per 5 anni rinnovabili una sola volta ed introducendo la previsione – alla stregua di quanto stabilito per le altre cariche presso gli istituti della rete - di decadenza dall'incarico qualora sopravvenga il collocamento in quiescenza;

b) il comma 1, lett. a), n. 2), sostituisce il comma 4 dell'articolo 2 al fine di vincolare il Ministro della cultura – che attualmente gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4 che viene abrogato - a nominare i 4 esperti che compongono il consiglio di amministrazione della giunta storica nazionale nell'ambito di terne di candidati indicate congiuntamente, per ciascuna posizione, dal presidente e dai direttori degli istituti di rete scelti tra le medesime categorie richiamate alla lettera a). Inoltre, nel confermare la durata in carica per 5 anni rinnovabili una sola volta, si dispone che, alla cessazione dell'incarico, gli esperti possano essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete solo una volta decorsi 5 anni;

c) il comma 1, lett. b), n. 1), sostituisce il comma 4 dell'articolo 3 al fine di vincolare il Ministro della cultura - che attualmente gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4 che viene abrogato - a nominare i direttori degli istituti storici nell'ambito di una terna di candidati indicati congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale tra le medesime categorie richiamate alle lettere a) e b).

d) il comma 1, lett. b), n. 2), sostituisce il comma 6 dell'articolo 3 al fine di vincolare il Ministro della cultura - che attualmente gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4 che viene abrogato - a nominare i componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti storici diversi dal direttore nell'ambito di terne di candidati indicate,

per ciascuna posizione, dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale tra le medesime categorie richiamate alle lettere a), b) e c);

e) il comma 1, lett. b), n. 3), modifica il comma 9 dell'articolo 3 a fini di coordinamento con i commi 4 e 6. La disposizione vigente, con riferimento all'Istituto per la storia del risorgimento italiano e alla Domus Mazziniana consente deroghe in materia di definizione degli statuti e dei regolamenti di riorganizzazione e funzionamento, con riguardo alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alla nomina del direttore e dei consiglieri e dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 4, comma 1, che viene ora abrogato e il cui oggetto è sostituito dai commi 4 e 6 dell'articolo 3;

f) il comma 1, lett. c), inserisce l'articolo 3-bis che disciplina la formazione delle terne tramite pubblicazione sul sito del Ministero della cultura di un apposito avviso per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento;

g) il comma 1, lett. d), introduce quattro modifiche all'articolo 6 al fine di potenziare l'attività di coordinamento amministrativo svolta dalla Giunta storica nazionale, prevedendo che l'attuale coordinatore sia coadiuvato da tre funzionari amministrativi, scelti tra i dipendenti degli istituti di rete. Tal previsione viene giustificata con la necessità di *“realizzare concretamente”* il processo di riforma avviato con il richiamato d. lgs. n. 419 del 1999, tenendo conto che, come evidenziato dalla Corte dei conti, il d.P.R. n. 255 del 2005 assegna al consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale una funzione di coordinamento nei confronti di tutti gli Istituti del sistema strutturato a rete. E', in particolare, previsto che, quando non è possibile fare ricorso al personale in servizio presso gli istituti della rete, il coordinatore amministrativo e i tre funzionari sono individuati con procedure di comando o distacco;

h) il comma 1, lett. e), introduce l'articolo 6-bis che specifica la gratuità degli incarichi di presidente e di consigliere di amministrazione della Giunta storica nazionale, di direttore e di componente del consiglio direttivo e di consulenza

scientifici degli istituti di rete, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 2 (Disposizioni finanziarie), stabilisce, a decorrere dal 2023, la copertura finanziaria dell'articolo 6, comma 2-bis, inserito dallo schema di regolamento, che consente di individuare il coordinatore e tre funzionari amministrativi attraverso procedure di comando e distacco, prevedendo una spesa non superiore al limite di 200 mila euro. E', peraltro, previsto che dalle restanti attività di cui allo schema di regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'amministrazione vi provveda a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'articolo 3 (Disposizioni transitorie), reca disposizioni volte ad evitare, prevedendo una costituzione graduale dei vari organi, che si verifichi nuovamente il c.d. effetto ghigliottina determinato dall'articolo 9 del d.P.R. n. 255 del 2005 e censurato, come ricordato, dalla sentenza n. 2106 del 2015 del T.A.R. per il Lazio. In particolare, i membri degli organi della Giunta e degli Istituti restano in carica sino alla nomina dei nuovi organi, che avverrà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, ad eccezione del Presidente, la cui nomina è disposta, da parte del Ministro della cultura, decorsi 30 giorni ed entro 60 giorni da detta data. Gli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta saranno quindi nominati dal Ministro nell'ambito di terne individuate dal Presidente (intanto nominato) e dai direttori degli Istituti della rete (ancora in carica). Si procederà, dunque, alla nomina dei direttori degli Istituti sulla base di terne di candidati presentate dal Presidente e dagli esperti (di nuova nomina) facenti parte del consiglio di amministrazione della Giunta. Infine, i membri dei consigli direttivi e di consulenza scientifica degli Istituti saranno scelti nell'ambito di terne

presentate dal consiglio di amministrazione della Giunta, la cui nuova composizione è stata nel frattempo completata.

L'articolo 4 (Abrogazioni), abroga l'articolo 4 (Nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali) del d.P.R. 11 novembre 2005, n. 255, che disciplina le attuali procedure di nomina.

Considerato:

1. Va preliminarmente rilevato il considerevole lasso di tempo intercorso tra la sentenza del T.A.R. del Lazio del 4 febbraio 2015, n. 2016, e la predisposizione dello schema di regolamento in esame. Tale ritardo si è determinato benché la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, oltre che, come già ricordato, in sede di espressione del parere sul d.P.R. n. 255 del 2005, anche nell'adunanza dell'8 febbraio 2010, in occasione del parere su di uno schema di regolamento di modifica di detto d.P.R. - non approvato in via definitiva in seguito a mutamenti del quadro normativo medio tempore intervenuti - avesse osservato come, *“sul piano generale e sostanziale”*, *“le criticità emerse con riguardo al testo del d.P.R. n. 255 del 2005 si possono ritenere in gran parte, ma non del tutto superate”*. Viene a riguardo da chiedersi per quali ragioni l'Amministrazione non sia stata in grado di intervenire in tempi più solleciti, ponendo fine ad una illegittimità puntualmente individuata dal giudice amministrativo e che costituisce per di più una manifesta violazione dell'articolo 33 della Costituzione.

2. Con lo schema di regolamento l'Amministrazione intende dare finalmente attuazione alla richiamata sentenza del T.A.R. del Lazio. Peraltro, come accennato, nel provvedimento sono contenute disposizioni non riconducibili a tale obiettivo. In particolare, all'art. 1, c. 1, lett. a), vengono individuate le categorie nell'ambito delle quali il Ministro della cultura deve nominare il Presidente della Giunta centrale per gli studi storici, nomina, come si è visto, non presa in considerazione dalla predetta sentenza. Si tratta di una disposizione volta ad uniformare, operando una scelta condivisibile, la platea nella quale va individuato il Presidente della Giunta a quella dalla quale

attingere per individuare i soggetti da nominare alle altre cariche previste dal d.P.R. n. 255 del 2005, platea che rispetto all'attuale risulta definita secondo una logica di più attento vaglio dei titoli accademici. Esulano dalle finalità di attuazione della sentenza in questione anche l'art. 1, c. 1, lett. d), che modifica in più punti l'articolo 6 del d.P.R. n. 55 del 2005 in materia di attività di coordinamento amministrativo svolta dalla Giunta nazionale, nonché l'articolo 1, c. 1, lett. e), che inserisce nel medesimo d.P.R. l'articolo 6-bis volto a stabilire la gratuità di tutti gli incarichi presso gli istituti della rete scientifica (incarichi i quali, come si è visto, cessano in ogni caso al momento del collocamento in quiescenza dei nominati).

3. Attuative della sentenza in questione appaiono, invece, le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2), lett. b), n. 1) e 2), relative alle nomine degli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale, dei direttori degli istituti della rete scientifica e dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica dei medesimi istituti. A riguardo è previsto che tali nomine avvengano tutte, indistintamente, da parte del Ministro della cultura sulla base di una terna di nomi a tutela dell'autonomia scientifica degli istituti. Si tratta esattamente delle nomine che il T.A.R. del Lazio aveva ritenuto essere disciplinate in modo illegittimo in quanto attribuite direttamente al Ministro della cultura, in contrasto con il canone dell'autonomia scientifica sancita dall'articolo 33 Cost. La soluzione individuata, sotto diversi aspetti, sembrerebbe idonea a dare attuazione al giudicato del giudice amministrativo. In primo luogo, la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nel parere della del 16 settembre 2005 in precedenza richiamato, aveva già allora ritenuto che *“il criterio della nomina sulla base di una “rosa di nomi” è un valido correttivo della piena disponibilità del Ministro”* e che *“occorreva uno sforzo ulteriore, inteso a rendere pienamente effettivo il criterio della rosa di nomi quale unico sistema individuato per garantire l'autonomia della ricerca scientifica”*. Inoltre, gli stessi ricorrenti al T.A.R. del Lazio censuravano proprio la mancata estensione del suddetto meccanismo di designazione –

scelta del ministro nell'ambito di una rosa di nomi - a tutti gli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta e a tutti i componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti nonché ai direttori di questi ultimi; lo schema di regolamento ora in esame prevede, appunto, tale estensione. Va, altresì, tenuto conto di come la Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 145 del 1985 richiamata nella stessa pronuncia del T.A.R. del Lazio, abbia riconosciuto al legislatore margini di discrezionalità in sede di attuazione dell'articolo 33, comma sesto, Cost., che riconosce alle istituzioni di alta cultura *“il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”*. La stessa sentenza del T.A.R. del Lazio, in un passaggio, censura la possibilità per il Ministro di effettuare la nomina dei quattro esperti nel consiglio di amministrazione della Giunta e degli altri componenti degli organi collegiali direttamente *“senza neppure ricorre ad una terna di candidati”*, ossia prefigurando una soluzione congruente con quella stabilita dallo schema di regolamento in esame. Tuttavia, in un passaggio successivo la medesima sentenza definisce sicuramente illegittime le norme censurate nella parte in cui attribuiscono direttamente al Ministro la competenza ad effettuare la nomina *“senza che detta nomina avvenga sulla base di un meccanismo di designazione che veda direttamente coinvolto nella scelta il consiglio accademico sulla base di una proposta che provenga direttamente dal Ministro (ad esempio proponendo quest'ultimo una “short list di aspiranti tra i quali individuare il nominato)”*. Il meccanismo di nomina delineato dall'Amministrazione con lo schema di regolamento in esame, pur prevedendo il coinvolgimento del consiglio accademico, inverte, come evidenziato, i ruoli rispetto al modello indicato nel passaggio della sentenza da ultimo citato, mantenendo al Ministro il potere di nomina e assegnando al *“consiglio accademico”* (*rectius*, agli specifici organi statutari indicati nello schema regolamentare, che non hanno comunque natura di consiglio accademico) un potere di designazione; lo schema di regolamento, infatti, - pur aggiungendo opportune forme di trasparenza con la previsione della presentazione di manifestazioni di interesse - ripropone,

per il resto, la procedura di nomina prevista dall'abrogando articolo 4 del d.P.R. n. 255 del 2005 (che tale articolo prevedeva per la nomina di soli due esperti del consiglio di amministrazione della Giunta storica e di soli due componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli Istituti).

In relazione a tali premesse, questa Sezione, pur ritenendo che la soluzione proposta dall'Amministrazione appaia complessivamente coerente con le finalità di salvaguardia dell'autonomia delle istituzioni di alta cultura divise dall'articolo 33, comma sesto, Cost., che riconosce alle istituzioni di alta cultura *“il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”*, e meriti un positivo apprezzamento, non può che rilevare come la stessa sentenza del T.A.R. del Lazio alla quale si intende prestare ottemperanza sembri offrire al suo interno, nei diversi passaggi motivazionali che si sono citati, indicazioni fra loro apparentemente divergenti – delle quali è incerto il carattere cogente o meramente esemplificativo – e non si presti, quindi, ad interpretazioni univoche. In questo contesto la Sezione ritiene di non potersi esprimere ulteriormente sull'interpretazione della sentenza e sulle modalità di corretta ottemperanza, in quanto l'articolo 113, comma 1, del codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) riserva tali competenze *“al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta”*, e quindi nel caso di specie allo stesso T.A.R. del Lazio, che deve essere considerato come il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e che può anche essere adito, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, c.p.a *“al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza”*.

Va, infine, rilevato come le disposizioni transitorie di cui all'articolo 3 dello schema di regolamento siano volte ad evitare il ripetersi della simultanea decadenza di tutti i componenti della giunta centrale e degli istituti storici, circostanza definita *“effetto ghigliottina”* e censurata dal T.A.R. del Lazio.

4. L'unica nomina che continua ad essere effettuata direttamente dal Ministro della cultura senza una scelta nell'ambito di una terna preventivamente

individuata è quella del Presidente della Giunta storica nazionale. L'analisi tecnico-normativa chiarisce come non si intervenga sulle modalità di nomina del Presidente *“non essendo stato messo in discussione dalla sentenza il potere della sua nomina da parte dell'organo politico. Ciò anche in considerazione delle diverse funzioni connesse al ruolo di vertice della Giunta storica che, accanto ad attività di studio nelle discipline storiche, afferisce a funzioni di coordinamento, di promozione di iniziative e di responsabilità, in via generale, della gestione amministrativa della rete storica”*. Lo schema di regolamento, come si è visto, modificando l'art. 6 del d.P.R. n. 255, ha in effetti potenziato l'attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale – senza che questo fosse stato richiesto dal giudice amministrativo ma operando in autonomia una scelta in ogni caso condivisibile - incrementando il personale amministrativo ad essa preposto. Ne consegue che lo stesso Presidente, chiamato tra l'altro a presiedere il Consiglio di amministrazione, sarà maggiormente impegnato nella gestione amministrativa. Ciò detto, tale circostanza non sembra escludere la possibilità di prevedere che lo stesso Presidente della Giunta venga individuato con modalità diverse che ne rafforzino l'autonomia sul piano scientifico. La rilevanza delle competenze amministrative, di cui tra l'altro, come ricordato dalla Corte dei conti, è formalmente titolare l'intero consiglio di amministrazione, non sembrano, infatti, far venir meno – e non sembra neanche porsi in contrasto – con l'esigenza di assicurare l'autonomia scientifica della Giunta a partire dalla figura del Presidente. Vero è, come ha osservato anche il Consiglio di Stato nel ricordato parere n. 190 dell'8 febbraio 2010 che *“per il Presidente della Giunta storica nazionale non è stato mai messo in discussione il potere di nomina dell'organo politico”* e, quindi, una scelta di segno diverso può ritenersi rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione.

5. Con riferimento a singoli articoli dello schema di regolamento si osserva quanto segue.

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), è previsto che gli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta siano nominati dal

Ministro nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione *“indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete”*. L'utilizzo dell'avverbio “congiuntamente” appare rendere necessario che la scelta sia condivisa dal Presidente e dai direttori che, pertanto, non costituirebbero a tal fine un collegio ma opererebbero in qualità di soggetti distinti. Non risulta, peraltro, chiaro se i direttori degli istituti debbano esprimere una volontà unanime e, qualora si ritenga invece che le decisioni vadano prese a maggioranza, come ci si debba regolare qualora si determini una situazione di parità. Qualora l'Amministrazione non ritenga di considerare il Presidente e i direttori componenti di un unico collegio e di introdurre una espressa previsione in tal senso, dovrebbe quantomeno chiarire le modalità attraverso le quali i direttori degli istituti devono partecipare all'indicazione delle terne e cosa accada qualora il Presidente e i direttori esprimano volontà non coincidenti.

Un identico problema è posto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), ove è previsto che il direttore degli istituti è nominato dal Ministro della cultura *“nell'ambito di una terna di candidati indicata congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale”*. Analoghi chiarimenti sono, quindi, richiesti all'Amministrazione.

L'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 3), modifica il comma 9 dell'articolo 3 a fini di coordinamento con i commi 4 e 6, confermando, a beneficio della Domus Mazziniana e dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano, la facoltà di derogare alle disposizioni del regolamento in esame in materia di composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, di nomina del direttore e dei consiglieri e di requisiti professionali. Opportunamente, al termine del predetto comma vengono aggiunte le parole *“fermo restando il rispetto del canone dell'autonomia scientifica degli istituti stessi”*. Al fine di chiarire maggiormente la portata di tale disposizione, volta ad assicurare la piena applicazione dell'articolo 33 della Cost. anche da parte dei predetti istituti,

l'Amministrazione è invitata a valutare la seguente riformulazione *“fermo restando il rispetto di procedure di nomina e la previsione di requisiti professionali idonei a garantire l'autonomia scientifica degli istituti stessi”*.

6. Sotto il profilo redazionale si rileva come la scelta di concentrare tutte le novelle al d.P.R. n. 255 del 2005 nell'articolo 1 dello schema di regolamento, a prescindere dalla circostanza che si tratti di sostituire o integrare articoli già presenti nel testo ovvero di introdurre nuovi articoli, renda estremamente complessa la redazione e complichino la lettura dell'articolo in questione. Si invita pertanto a valutare l'opportunità di ripartire il testo dell'articolo 1 in cinque diversi articoli in modo da limitare il contenuto di ciascun articolo dello schema in esame alla modifica di singoli articoli del regolamento vigente ovvero all'inserimento nello stesso di un singolo articolo.

Dalla lettura del testo consolidato del d.P.R. n. 255 del 2005 e dello schema di regolamento prodotto dall'Amministrazione emerge come, in più punti, si menzionino il Ministro e il Ministero per i beni e le attività culturali e, in un articolo, il Ministro per la funzione pubblica. Andrebbero, pertanto, aggiornate le denominazioni dei Ministri e del Ministero integrando il contenuto dello schema di regolamento.

Si suggerisce di riformulare l'articolo 2 nei termini seguenti: *“Art. 2 (Disposizioni finanziarie) 1. A decorrere dal 2023, agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 4), del presente regolamento, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, entro il limite massimo di 200 mila euro annui. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'Amministrazione vi provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”*.

All'art. 1, al c. 1, lett. a), n. 1); all'art. 1, c. 1, lett. a), n.2) e all'art. 1, c. 1, lett. b), n. 1), dopo le parole *“professori universitari di prima fascia”*, vanno inserite le seguenti *“nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete”*.

Va espressamente abrogato l'articolo 9 del d.P.R. n. 55 del 2005, al fine di allineare anche formalmente il testo del d.P.R. alla cennata sentenza del T.A.R. del Lazio, che ha già giudicato illegittima e annullato la disciplina transitoria contenuta in tale articolo.

P.Q.M.

Nei termini suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE  
Daniele Cabras

IL PRESIDENTE  
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO  
Cesare Scimia



# Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
– Dipartimento Affari giuridici e legislativi  
[dagl.preconsiglio@pec.governo.it](mailto:dagl.preconsiglio@pec.governo.it)

e, p.c., Al Capo di Gabinetto

**OGGETTO: Schema di regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante “Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici” – Richiesta di esenzione dall’AIR.**

Facendo seguito alla nota prot. n. 24301 del 30 settembre u.s., concernente la richiesta di iscrizione del provvedimento in oggetto all’ordine del giorno del prossimo Preconsiglio ai fini dell’esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri, si richiede, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, l’esenzione dall’AIR con riferimento allo schema di regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante “Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”.

La richiesta di esenzione viene avanzata in relazione al ridotto impatto dell’intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) **Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari:** come evidenziato diffusamente nella relazione tecnica, lo schema di regolamento in questione comporta limitati adempimenti di natura istituzionale, cui si provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 2 (*Disposizioni finanziarie*) del provvedimento in esame, dall’attuazione dello stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell’articolo 6, comma 2-*bis*, inserito nel d.P.R. n. 255/2005 dal provvedimento *de quo*, concernente l’individuazione del coordinatore e dei tre funzionari amministrativi della Giunta storica nazionale, cui si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura, comunque entro il limite massimo di 200.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2022.
- b) **Numero esiguo dei destinatari dell’intervento:** il provvedimento in esame, intervenendo a modificare alcune disposizioni regolamentari della rete degli Istituti storici, ha come destinatari unicamente gli Istituti operanti nel campo della ricerca



# Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

storica inseriti nel sistema strutturato a rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ossia la Giunta storica nazionale, che ne coordina l'attività e la gestione, l'Istituto italiano per la storia antica, l'Istituto storico italiano per il medio evo, l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, l'Istituto per la storia del risorgimento italiano, l'Istituto italiano di numismatica e la Domus Mazziniana, per un totale di 7 istituti di ricerca storica complessivi. Ulteriori limitate attività previste dal provvedimento in esame, quali le pubblicazioni di avvisi pubblici, coinvolgono la competente Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, rientrando nelle mansioni istituzionali ordinariamente svolte dagli Uffici ministeriali preposti. Pertanto, il numero dei destinatari dell'intervento in oggetto è da valutarsi come esiguo.

- c) **Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio:** come già illustrato nei punti precedenti, nonché diffusamente esposto all'interno della relazione tecnica, dall'attuazione del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2-*bis*, inserito nel d.P.R. n. 255/2005 dal provvedimento *de quo*, concernente l'individuazione del coordinatore e dei tre funzionari amministrativi della Giunta storica nazionale, cui si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura, comunque entro il limite massimo di 200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2022. Parimenti, l'articolo 3-*bis*, di nuova introduzione, non comporta oneri atteso che alle relative attività si provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e stanziare sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento della competente Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali: le attività concernenti la pubblicazione di avvisi pubblici, infatti, rientrano nelle mansioni istituzionali ordinariamente svolte dagli Uffici ministeriali competenti.
- d) **Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato:** l'intervento è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali e non contiene alcuna restrizione all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

VISTO: 11/10/2022

~~Il Capo Dipartimento~~  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(cons. Floriana Di Mauro)

Firmato digitalmente da  
FLORIANA VENERA DI MAURO  
CN = DI MAURO FLORIANA VENERA  
O = Ministero della cultura

Provvedimento: **Schema di regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante “Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”.**

## ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Referente:

Ufficio legislativo MiC – tel. 06.67232072 – ufficiolegislativo@cultura.gov.it

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### ***1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, disciplina la struttura e le funzioni della Giunta storica nazionale e degli Istituti storici, strutturati in rete, ossia: l'Istituto italiano di numismatica, l'Istituto storico italiano per il medioevo, l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, l'Istituto italiano per la storia antica e l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Tale strutturazione in rete è stata disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 419 del 1999.

Il regolamento n. 255 del 2005 è stato impugnato innanzi al TAR per il Lazio con ricorso n. 12106 del 2005. Venivano, da un lato, contestate dai ricorrenti le norme con le quali, nel disciplinare la procedura di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Giunta e di quelli del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascuno degli istituti storici oggetto di riordino, non si assicurava agli istituti l'autonomia ad essi costituzionalmente garantita; dall'altro, si censurava la parte in cui, non essendo prevista una norma transitoria idonea a evitare la decadenza immediata e generalizzata dei membri in carica alla data di entrata in vigore del regolamento, non si garantivano le esigenze di continuità dell'azione amministrativa.

Con sentenza 4 febbraio 2015, n. 2106, il TAR per il Lazio, accogliendo nel merito il ricorso, ha annullato il regolamento n. 255 del 2005 “*nei limiti e nei termini di cui in motivazione*”.

Si afferma, in particolare, che: “*appaiono al Collegio sicuramente illegittime le censurate norme del citato regolamento nella parte in cui attribuiscono direttamente al Ministro la competenza ad effettuare la nomina dei componenti degli organi della Giunta e delle Istituzioni senza che detta nomina avvenga sulla base di un meccanismo di designazione che veda direttamente coinvolto nella scelta il consiglio accademico sulla base di una proposta che provenga dal Ministro*”.

Ciò che con tale sentenza è stato ritenuto lesivo dell'autonomia scientifica delle istituzioni unificate in rete è, dunque, il meccanismo di nomina di quei componenti degli organi la cui presenza è finalizzata a garantire esclusivamente lo svolgimento dell'attività di ricerca storica negli ambiti propri di ciascun istituto.

In sostanza, con la citata sentenza il giudice amministrativo ha inteso preservare l'autonomia scientifica, garantita dall'articolo 33 della Costituzione, per le istituzioni di alta cultura e le

accademie, richiedendo a tal fine un maggiore coinvolgimento del mondo accademico nelle procedure di nomina dei componenti degli organi della Giunta e degli Istituti della rete.

Alla luce della *ratio* sottesa al pronunciamento in esame, a tutela delle prerogative culturali degli istituti di alta cultura previsti dalla Costituzione, il regolamento non interviene sulle modalità di nomina del Presidente, non essendo stato messo in discussione dalla sentenza il potere della sua nomina da parte dell'organo politico. Ciò anche in considerazione delle diverse funzioni connesse al ruolo di vertice della Giunta storica che, accanto ad attività di studio nelle discipline storiche, afferiscono a funzioni di coordinamento, di promozione di iniziative e di responsabilità, in via generale, della gestione amministrativa della rete storica.

A conferma di tale orientamento, si fa presente che il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 16 settembre 2005 della Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'esprimere il parere definitivo sullo schema di regolamento all'epoca presentato dall'Amministrazione, censurò la mancata uniformità dei criteri di nomina, il cui meccanismo prevedeva il ricorso alla "*rosa dei nomi*" solo per l'individuazione degli esperti (presenti sia nel Consiglio di amministrazione della Giunta che nei consigli direttivi e di consulenza scientifica degli istituti della rete) e non per la nomina dei direttori di istituto, "*nomine che sono di gran lunga le più delicate sotto il profilo scientifico e che incidono in modo cruciale sugli equilibri e le garanzie di autonomia in atto operanti*". Inoltre, nell'adunanza dell'8 febbraio 2010, in occasione del parere su un precedente schema di regolamento di modifica del d.P.R. n. 255 del 2005, non definita a causa di novità normative *medio tempore* intervenute in materia di composizione di organi collegiali, il medesimo Consesso, nel valutare le previste modalità di nomina dei direttori, limitate ai soli professori di prima fascia di area storica quale bilanciamento al potere di nomina del Ministro, ancora previsto, ha ribadito che le obiezioni formulate a suo tempo in sede consultiva "*non possono dirsi interamente superate con riferimento specificatamente alla nomina dei direttori degli istituti storici, che continua ad essere riservata al Ministro per i Beni e le Attività Culturali come peraltro avviene per il Presidente della giunta storica nazionale; infatti non può ritenersi soddisfattiva dell'autonomia scientifica la sola circostanza che i predetti direttori siano scelti tra i professori di prima fascia di area storica*".

In ottemperanza al giudicato suddetto, occorre, dunque, provvedere alla modifica delle disposizioni concernenti i meccanismi di nomina dei componenti degli organi della Giunta, in particolare degli esperti presenti nel Consiglio di amministrazione nei consigli direttivi e di consulenza scientifica, nonché dei direttori dei singoli istituti. A tal fine, si è ritenuto di conformarsi al principio espresso dal TAR, con la previsione che le nomine di competenza del Ministero della cultura avvengano nell'ambito di terne di candidati e secondo le modalità di seguito illustrate.

La sentenza censura anche "*l'effetto ghiottina*" provocato dalla decadenza di tutti i componenti alla data del 31 dicembre 2005, di cui all'articolo 9. Poiché tale norma ha comunque prodotto i suoi effetti a quella data, il presente schema di regolamento non interviene sul relativo articolo, dettando tuttavia nelle disposizioni transitorie una disciplina graduale in merito alla ricostituzione dei vari organi.

## **2. Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dagli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante "*Riordinamento del sistema degli enti pubblici*

nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, recante “Unificazione strutturale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e società di storia patria”, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002, recante “Inserimento dell’Istituto «Domus Mazziniana» tra gli istituti storici individuati, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”, e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante “Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici”, oggetto di modifica da parte del presente schema di regolamento.

**3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il provvedimento incide sul regolamento vigente, di cui al d.P.R. n. 255 del 2005, che il presente schema interviene a modificare limitatamente agli articoli 2, 3, 4 e 6.

**4. Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.**

Non si rilevano problemi di compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

**6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Il provvedimento è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

**7. Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

**8. Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.**

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga

**9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

Come illustrato al par. 1 della presente relazione ed esposto nelle premesse al provvedimento in esame, si ritiene necessario modificare il d.P.R. n. 255 del 2005 al fine di adeguare il regolamento della Giunta storica e degli altri Istituti storici facenti parte della rete a quanto statuito dalla sentenza del TAR del Lazio, sede di Roma, del 4 febbraio 2015, n. 2106, pronunciata sul ricorso n. 12106/2005, in conformità al canone dell’autonomia scientifica di

cui all'articolo 33 della Costituzione, nonché al fine di assicurare una maggiore funzionalità della Giunta. In ottemperanza al giudicato suddetto, si provvede, dunque, alla modifica delle disposizioni concernenti il meccanismo di nomina degli organi direttivi della Giunta storica nazionale e degli Istituti storici ad essa collegati in rete, non intervenendo invece sulla nomina del Presidente le cui modalità non risultano essere state messe in dubbio dalla citata sentenza.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE**

### ***10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

### ***11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia.

### ***12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

### ***13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

### ***14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

### ***15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.***

Non vi sono indicazioni al riguardo, in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

## **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

### ***1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

### ***2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

### **3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si fa ricorso alla novella legislativa, apportando al d.P.R. n. 255 del 2005 le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

- 1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: *“Il presidente è nominato dal Ministro della cultura, dura in carica cinque anni, può essere confermato una sola volta e comunque decade dall’incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età.”*;
- 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: *“4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai direttori degli istituti ed enti di cui all’articolo 1, comma 2, e da quattro esperti di chiara fama italiani o stranieri. Gli esperti sono nominati dal Ministro della cultura, nell’ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra professori universitari di prima fascia, ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell’ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell’organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e possono essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell’incarico di esperto. I membri del consiglio di amministrazione decadono comunque dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.”*;

b) all'articolo 3:

- 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: *“4. Il direttore è nominato con decreto del Ministro della cultura nell’ambito di una terna di candidati, indicata congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al primo periodo sono scelti tra professori universitari di prima fascia, ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell’ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell’organizzazione della ricerca. Il direttore svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all’Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attività dell’Istituto; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.”*;
- 2) il comma 6 è sostituito dal seguente: *“6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica è nominato dal Ministro della cultura ed è costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, sono scelti tra terne di candidati per ciascuna*

*posizione indicate dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra professori universitari di prima fascia, ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I direttori e i componenti il consiglio direttivo e di consulenza scientifica decadono comunque dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.”;*

- 3) al comma 9, le parole “nell’articolo 4, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 4 e 6, fermo restando il rispetto del canone dell’autonomia scientifica degli istituti stessi”;

c) dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

*“Art. 3-bis. Formazione delle terne di candidati.*

*1. Ai fini della formazione delle terne di candidati di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 4 e 6, il Ministero della cultura pubblica apposto avviso sul proprio sito internet istituzionale, per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.*

*2. Il Ministero della cultura trasmette le candidature alla Giunta storica nazionale per l’indicazione delle terne relative a ciascuna posizione da sottoporre al Ministro ai fini della nomina.”;*

d) all’articolo 6:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale.”;
- 2) al comma 1, la parola “eventuali” è sostituita dalla seguente: “eventuali”;
- 3) al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Il coordinatore amministrativo è coadiuvato da tre funzionari amministrativi individuati con le modalità e nei limiti di cui al primo periodo.”;
- 4) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Quando non è possibile far fronte con personale in servizio presso gli Istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il coordinatore amministrativo e i tre funzionari amministrativi sono individuati con procedure di comando o distacco.”;

e) dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:

*“6-bis. Gratuità degli incarichi.*

*1. Gli incarichi di presidente, consigliere di amministrazione, direttore di istituto e membro dei consigli direttivi e di consulenza scientifica di ciascun istituto della rete scientifica sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente. I rimborsi sono rendicontati da ciascun beneficiario.”.*

***4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Per ragioni di coordinamento con le modifiche apportate, in particolare, all'articolo 3, è espressamente abrogato l'articolo 4 del d.P.R. n. 255/2005 ai sensi dell'articolo 4 dello schema di regolamento in esame.

***5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il provvedimento non contiene norme aventi effetti retroattivi, di reviviscenza o di interpretazione autentica.

L'articolo 3 dello schema di regolamento in esame reca disposizioni transitorie volte a garantire la continuità degli organi direttivi che prevedono specifici termini in sede di prima applicazione (vedi *infra*, par. 7).

***6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

***7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

L'articolo 2 del d.P.R. n. 255/2005, come modificato dal presente regolamento, prevede l'adozione di provvedimenti del Ministro della cultura per le nomine del presidente della Giunta storica e degli esperti di chiara fama componenti il Consiglio di amministrazione della Giunta stessa, individuati nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete.

L'articolo 3 del d.P.R. n. 255/2005, come modificato dal presente regolamento, prevede l'adozione di provvedimenti del Ministro della cultura per le nomine dei direttori degli Istituti storici della rete, nell'ambito di una terna di candidati indicata congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica, e per le nomine del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli Istituti della rete, i cui componenti diversi dal direttore sono scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione indicate dal consiglio di amministrazione della Giunta.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dal presente regolamento, prevede che la pubblicazione di un avviso pubblico da parte del Ministero della cultura per le manifestazioni di interesse ai fini della formazione delle terne su menzionate.

L'articolo 3 dello schema di regolamento in esame detta disposizioni transitorie volte a garantire la continuità degli organi direttivi, prevedendo che i membri degli organi della Giunta e degli Istituti della rete restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi, cui provvedere entro sei mesi (180 giorni) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il comma 2 del medesimo articolo 3 chiarisce le modalità di nomina in sede di prima applicazione secondo le modifiche introdotte dal presente regolamento, calibrandone la tempistica al fine di consentire la presentazione delle terne di candidati al Ministro della cultura.

Sulla base delle novità ora introdotte, si rende, infatti, necessario procedere innanzitutto con la nomina del presidente da parte del Ministro, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 255/2005, norma mai entrata in vigore per effetto della sentenza del T.A.R. Lazio n. 2106 del 2015. Successivamente, gli esperti componenti il Consiglio di amministrazione della Giunta saranno nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati individuati di comune accordo dal presidente e dai direttori degli istituti della rete ancora in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. La nomina dei direttori e dei membri dei consigli direttivi e scientifici degli istituti potrà seguire le modalità previste all'articolo 3, rispettivamente ai commi 4 e 6, come modificati dal presente regolamento.

Di seguito, si illustra puntualmente la scansione temporale ai fini della verifica della congruenza dei termini previsti:

- a) il presidente della Giunta è nominato dal Ministro della cultura, decorso un mese e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 255/2005;
- b) gli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta saranno nominati dal Ministro della cultura nell'ambito di terne decise dal presidente (intanto nominato) e dai direttori degli istituti della rete ancora in carica;
- c) per la nomina dei direttori degli istituti, le terne dei candidati potranno essere presentate dal presidente e dagli esperti facenti parte del consiglio di amministrazione della Giunta, già nominati;
- d) i membri dei consigli direttivi degli istituti saranno scelti nell'ambito di terne presentate dal consiglio di amministrazione della Giunta, la cui composizione è stata nel frattempo completata.

***8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Sono stati utilizzati i dati già disponibili e le informazioni acquisite dalla competente Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.